

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N.

FASC.

PROVINCIA DI BOLOGNA

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA SP 569 "DI
VIGNOLA" PER LA REALIZZAZIONE DI VARIANTI STRADALI ALLA SP 27
"VALLE DEL SAMOGGIA" E ALLA SP 78 "CASTELFRANCO-MONTEVEGLIO"
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA, LOCALITÀ BAZZANO E
CREPELLANO - CUP G31B10001270007 – CIG 5724928808**

DEFINIZIONI

**Alle seguenti denominazioni, nel presente Contratto, le Parti attribuiscono
convenzionalmente il significato di seguito precisato:**

Provincia	Provincia di Bologna
Appaltatore	Impresa aggiudicataria
F.E.R.	Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Codice	D.Lgs. 163/2006
Regolamento	D.P.R. 207/2010
Decreto	D.M.LL.PP.145/2000 - Capitolato generale (per le parti non abrogate dall'art.358 del D.P.R. n. 207/2010)
Capitolato	Capitolato Speciale d'Appalto
D.L.	Direttore dei Lavori o Direzione dei Lavori
RUP	Responsabile Unico del Procedimento

Oggi, _____ nell'anno _____ (_____), alle ore _____
(_____) nella sede della Stazione
appaltante Provincia di Bologna – Via _____ n. _____ (città) _____ - avanti
al dott. _____, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale rogante della
Stazione appaltante,
in assenza di testimoni avendovi le parti contraenti concordemente rinunciato, sono
convenuti i seguenti signori:

- Ing. Pietro Luminasi, nato a _____ il _____, che interviene nel presente
atto in qualità di **Dirigente del Servizio Progettazione e Costruzioni Stradali**
della Stazione appaltante Provincia di Bologna (C.F. 80022230371, P.IVA
03026170377), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce ai
sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia e dell'art. 31 del Regolamento
Provinciale per la disciplina dei contratti;

- _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____¹
dell'impresa _____ con sede legale in _____ via _____,
C.F. _____ e P.IVA _____, iscritta al Registro Imprese della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ al n.
_____, come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa CCIAA Prot.
_____ del _____;

(ovvero, nel caso di associazione temporanea di imprese)

- _____, nato a _____ il _____, in qualità di **legale
rappresentante dell'impresa** _____, **capogruppo del
raggruppamento** costituito anche dalle seguenti imprese mandanti:

1) impresa _____, sede legale in _____ via _____, C.F.

¹ Indicare se trattasi di titolare (caso di impresa individuale), di legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale o generale. In quest'ultimo caso deve essere specificato anche che copia autentica della procura risulta in atti al fascicolo _____

..... e P.IVA

2) impresa, sede legale in via, C.F.
..... e P.IVA

3) impresa, sede legale in via, C.F.
..... e P.IVA

4)

*(il mandato collettivo speciale autenticato dal dott., Notaio in
....., risulta in atti al fascicolo)*

(ovvero, nel caso di consorzio)

-, nato a il, in qualità di legale
rappresentante del consorzio con sede legale in via
....., C.F. e P.IVA, iscritto al Registro Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e **Agricoltura di**
al n., come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa CCIAA Prot.
..... del

PREMESSO CHE

- con determina dirigenziale n. ... del è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di completamento della variante generale alla SP 569 "Di Vignola" per
la realizzazione di varianti stradali alla SP 27 "Valle del Samoggia" e alla SP
78 "Castelfranco-Monteveglio" nel territorio del Comune di Valsamoggia,
località Bazzano e Crespellano per l'importo complessivo di € 52.884.051,29
(Euro cinquantaduemilioniottoctottantaquattrocinquantuno/29), comprendente
lavori in appalto per € 33.186.000,00 (Euro trentatremilioncentottantasei-
mila/00) di cui € 1.050.000,00 (Euro unmilione cinquantamila/00) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. ed è stato acquisito il Codice Unico di
Progetto (CUP) n. **G31B10001270007**;

- è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.;
- a seguito dell'esperimento della gara, i lavori in appalto sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore, con il ribasso percentuale del ...,00% (..... per cento) per l'importo netto di € (Euro)
comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta dal verbale della Commissione di gara in data²;
- preve verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, con determinazione dirigenziale PG n. del l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'Appaltatore/associazione temporanea/consorzio³ e sono stati assunti i relativi impegni di spesa n.;
- **(solo nel caso di società di capitali)** la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al P.G. della Provincia il al n. ;
- **(caso di aggiudicazione a Consorzio)** il Consorzio Appaltatore ha indicato quale consorziata esecutrice l'Impresa con sede in, via;
- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione su
- RUP dei lavori di cui al presente atto è il Dott. Ing. Pietro Luminasi, ai sensi dell'art. 10 del Codice;
- l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 81/08, verificata positivamente dal Committente;
- **(caso di aggiudicazione a ATI/GEIE/aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete)** nel contratto di mandato collettivo speciale in atti al fascicolo le

² PG

³ Cancellare le dizioni che non interessano.

percentuali di esecuzione degli operatori riuniti, corrispondenti alle quote di partecipazione, sono le seguenti:

- (specificare percentuale)
- (specificare percentuale)
- il RUP e l'Appaltatore, rappresentato dal Sig. in qualità di, in data hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Regolamento, il verbale, in atti al fascicolo, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
- (caso di consegna dei lavori già effettuata in pendenza del perfezionamento contrattuale) in data i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da apposito atto, previa sottoscrizione del verbale di cui all'art. 106, comma 3, del Regolamento, in atti al fascicolo ;
- la Provincia, mediante l'acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di in data (in atti al PG), ha preso atto che nei confronti dell'appaltatore non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- l'Appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di € (Euro) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto rilasciata in data
- ai fini del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Bologna, via presso gli Uffici comunali/presso lo studio di professionista/presso gli uffici di società legalmente riconosciuta⁴ . Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua

4 Scegliere la dizione che interessa.

variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell'Appaltatore durante la conduzione dei lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. La Provincia concede **l'appalto relativo ai lavori di completamento della variante generale alla SP 569 "Di Vignola" per la realizzazione di varianti stradali alla SP 27 "Valle del Samoggia" e alla SP 78 "Castelfranco-Monteveglio" nel territorio del Comune di Valsamoggia, località Bazzano e Crespellano** all'Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio Progettazione e Costruzioni Stradali PG del, nonchè delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.
2. Il contratto è stipulato **parte a corpo e parte a misura** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.
3. L'appaltatore è vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell'Offerta tecnica da parte dell'apposita Commissione. La realizzazione degli interventi o delle proposte migliorative contenuti nell'Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale

dell'Appaltatore e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono specificamente indicati nell'allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato "Offerta Tecnica".

Articolo 2

Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:
 - a) Decreto, per le parti non abrogate dall'art.358 del D.P.R. n. 207/2010;
 - b) Capitolato;
 - c) elenco prezzi unitari;
 - d) elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro;
 - e) elaborati grafici progettuali (in fase di stipula specificare tavole);
 - f) cronoprogramma dei lavori;
 - g) piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Provincia ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - h) piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/06;
 - i) allegato "Offerta Tecnica".
2. I documenti indicati alle lettere e), f), g), h), i), sottoscritti digitalmente dalle parti come sopra costituite e da me Ufficiale Rogante contestualmente alla stipula del presente Atto, non vengono materialmente allegati al presente contratto, e sono agli atti del fascicolo registrato al Protocollo Generale.

Articolo 3

Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal Capitolato, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza

nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

2. Si richiamano in particolare:

- il Codice;
- il Regolamento;
- le disposizioni in vigore (ex art. 358 del D.P.R. n. 207/2010) contenute nel Decreto;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.

Articolo 4

Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro), comprensivo degli oneri per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.050.000,00 (Euro unmilione centocinquemila/00). Tale importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il D.L. terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

2. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata con le modalità di cui all'art. 1.4 del Capitolato.

3. Il corrispettivo di cui al comma 1 comprende anche:

- a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
- c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) *per i lavori*: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisorie, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

3. Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art.133 del D. Lgs. 163/06 nel testo vigente nonché, per quanto attiene le modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione, l'art.171 Regolamento.

Articolo 5

Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Qualora la Provincia, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice, nonché degli 161 e 162 del Regolamento.

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara dalla Provincia.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6

Consegna dei lavori – Tempo utile per dare compiuti i lavori

1. La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento.
2. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto. In caso di obiettiva necessità o di urgenza, tale consegna potrà avvenire anche in pendenza della formale stipula del contratto.
3. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni **1.420** (millequattrocentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È tuttavia richiesto che i lavori indicati nel computo metrico come **"Sottopasso Via Cà Rossa", per la sola parte di lavorazioni comportante interruzione del traffico ferroviario sulla linea Bologna-Vignola**, siano compiuti entro e non oltre **40 (quaranta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di interruzione del servizio ferroviario preliminarmente autorizzato da F.E.R.

I tempi di cui sopra, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

- 4 Il certificato di ultimazione verrà redatto dal D.L., ai sensi dell'art. 199 Regolamento, su richiesta dell'Appaltatore.

5. La Provincia si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all'Appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
6. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall'art. 159 del Regolamento.

Articolo 7

Programma esecutivo dei lavori

1. L'Appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, e nel rispetto dell'art. 1.6 del Capitolato.

Articolo 8

Penalità in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145 del Regolamento, la Provincia applicherà una penale del 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.
2. Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e in applicazione della convenzione stipulata dalla Provincia con F.E.R., la Provincia applicherà anche una penale di Euro 6.100,00 (seimilacento/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori indicati nel computo metrico come **"Sottopasso Via Cà**

Rossa", per la sola parte di lavorazioni comportante interruzione del traffico ferroviario sulla linea Bologna-Vignola.

4. Nel caso di cui al comma 2, resta comunque salva la possibilità della Provincia di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 145, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.
5. L'applicabilità dell'art. 145, commi 7 e 8, del Regolamento è subordinata alla tempestiva comunicazione scritta alla Provincia, da parte dell'appaltatore, delle cause ostative all'ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo

Articolo 9

Sospensioni dei lavori

1. Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 158 e 159 del Regolamento.
2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Articolo 10

Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

1. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 26-ter del D.L. n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, con L. n. 98/2013) nonché 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base di quanto previsto all'art. 1.4 del Capitolato.

3. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 700.000,00 (al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento). L'Appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti e a trasmetterle alla competente Ragioneria.

4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.

5. I manufatti a piè d'opera, stabilito il prezzo a piè d'opera nel Capitolato e sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, compresi negli stati d'avanzamento lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d'opera. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

6. La redazione, da parte del direttore dei lavori, di ciascuno degli stati d'avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell'importo stabilito al comma 3 del presente articolo (importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità).

In ogni caso il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del

procedimento non oltre **45 giorni** dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavori, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità; il pagamento avverrà, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento. **Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.**

7. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Provincia sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

7bis. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il soggetto competente ai sensi della normativa vigente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

7ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Provincia potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice

8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'impresa la quota parte di oneri della sicurezza sulla base di quanto previsto all'art. 1.4 del Capitolato.

9. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN - - sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

-, C.F.,

-, C.F.,

10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal D.L. entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al RUP che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato come da lui definitivamente accettato.

11. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, deve avvenire dopo la redazione del conto finale e comunque entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità.

Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.

E' facoltà della Provincia provvedere all'emissione di un ultimo stato d'avanzamento, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale.

12. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 235, comma 2, Regolamento) pari all'importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo

intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (art.124, comma 3, Regolamento).

12bis. Il pagamento della rata di saldo è subordinato altresì alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, della polizza indennitaria decennale e per responsabilità civile verso terzi (art. 129, comma 2, del Codice) di cui al successivo art. 21-bis.

12ter. In mancanza delle garanzie fideiussorie di cui ai punti precedenti il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera prevista dall'art. 1666, comma 2, del codice civile.

14. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 6 e 11, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nei termini di cui all'art. 144 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente.

Articolo 10-bis

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto,
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di Bologna.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.
4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Articolo 11

Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del Regolamento.
2. L'approvazione dei nuovi prezzi non compete al RUP, ma alla Provincia su proposta dello stesso, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Articolo 12

Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

1. All'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all'INAIL.
2. Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà:
 - a) trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Provincia nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori;
 - b) osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all'art. 2 del presente contratto.
3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento lavori, se previsti, e/o del conto

finale, la Provincia acquisirà direttamente il DURC riferito al cantiere.

Articolo 12-bis

Oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate fra la Provincia e

F.E.R. in data

1) SP 569 "Bazzanese" - Realizzazione di un sottopasso stradale e ferroviario "Via Ca' Rossa" - progr. Km 7+513 (posto alla progr. 15+816 della linea ferroviaria Casalecchio-Vignola).

Sono a carico dell'Appaltatore:

- per spese presunte dovute per sorveglianza lavori e per assicurare la regolarità dell'esercizio ferroviario, il versamento a F.E.R. della somma di € 6.000,00 (seimila/00) + I.V.A. Qualora però il suddetto importo dovesse risultare insufficiente, l'Appaltatore si impegna ad integrare tale somma nella misura richiesta da F.E.R. dopo ultimati i lavori e dopo presentazione di regolare fattura. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore di F.E.R. gli interessi di mora nella misura di legge. Gli eventuali importi di riferimento sono: a) per sorveglianza lavori € 37,50 (trentasette/50)/ora + IVA cad. agente; b) rallentamento treni € 51,30 (cinquantuno/30)/treno + IVA;
- la stipulazione di idonee polizze assicurative per danni a cose di terzi e di F.E.R. e responsabilità civile (compreso il danno biologico) verso persone e terzi con un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (un milione); copia della polizza di cui sopra dovrà essere inviata a F.E.R.;
- a speciale garanzia per la perfetta esecuzione dei lavori e l'esatto adempimento di tutte le norme prescritte nella convenzione stipulata fra la Provincia e F.E.R., la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa a favore di F.E.R. per l'importo equivalente al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori riguardanti il manufatto in attraversamento, che, come desumibile dal computo metrico

estimativo di progetto, è pari ad Euro 1.434.725,00; l'importo della polizza ammonta pertanto ad Euro 143.473,00. L'Appaltatore si impegna a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, copia della fideiussione a FER. Tale fideiussione sarà svincolata, previa domanda, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dopo soltanto l'effettuazione del collaudo previsto all'art. 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto – punto C "Prescrizioni opere ferroviarie" con esito positivo e previo pagamento di tutte quelle spese che F.E.R. avesse eventualmente sostenuto in qualsiasi momento per l'esecuzione d'ufficio a carico della Provincia per sorveglianza, per riparazioni di danni e comunque in dipendenza della convenzione, sempre che al rimborso delle spese non abbia già provveduto la Provincia medesima.

2) SP 27 "Valle del Samoggia" - II tratto – Realizzazione di cavalcavia ferroviario – progr. Km 0+920 (posto alla progr. 15+816 della linea ferroviaria Casalecchio-Vignola)

Sono a carico dell'Appaltatore:

- per spese presunte dovute per sorveglianza lavori e per assicurare la regolarità dell'esercizio ferroviario, il versamento a F.E.R. della somma di € 6.000,00 (seimila/00) + I.V.A. Qualora però il suddetto importo dovesse risultare insufficiente, l'Appaltatore si impegna ad integrare tale somma nella misura richiesta da F.E.R. dopo ultimati i lavori e dopo presentazione di regolare fattura. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore di F.E.R. gli interessi di mora nella misura di legge;
- la stipulazione di idonee polizze assicurative per danni a cose di terzi e di F.E.R. e responsabilità civile (compreso il danno biologico) verso persone e terzi con un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (un milione); copia della polizza di cui sopra dovrà essere inviata a F.E.R.;

- a speciale garanzia per la perfetta esecuzione dei lavori e l'esatto adempimento di tutte le norme prescritte nella convenzione stipulata fra la Provincia e F.E.R., la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa a favore di F.E.R. a copertura dell'importo di € 300.000,00. Tale fideiussione sarà svincolata, previa domanda, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dopo soltanto l'effettuazione del collaudo previsto all'art. 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto – punto C "Prescrizioni opere ferroviarie" con esito positivo e previo pagamento di tutte quelle spese che FER avesse eventualmente sostenuto in qualsiasi momento per l'esecuzione d'ufficio a carico della Provincia per sorveglianza, per riparazioni di danni e comunque in dipendenza della convenzione, sempre che al rimborso delle spese non abbia già provveduto la Provincia medesima.

Articolo 13

Cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti d'impresa.

Con la certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/06/2012 (G.U. 02/07/2012 n. 152) la Provincia accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP, via Malvasia 4, Bologna.
4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di

cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Articolo 14

Risoluzione anticipata del contratto

1. La Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). La Provincia potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), per quanto compatibili; il predetto Codice pur non venendo materialmente allegato al contratto viene consegnato in copia all'appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del medesimo.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Provincia, dovrà provvedere a sgomberare il

cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Articolo 15

Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 134 del Codice.

Articolo 16

Contenzioso e definizione delle controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il RUP acquisirà immediatamente la relazione del D.L. e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, per formulare entro il termine di cui all'art. 240 comma 13 del Codice, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta la Provincia e l'Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.
3. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato.
4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.
5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

Articolo 17

Collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. **Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.**

1bis. Stante la rilevanza economica dei lavori, in applicazione dell'art. 236, c. 1, lett. b, e c. 2, del Regolamento, il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. (invito indicante un termine preciso entro il quale condurre la manutenzione), si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'Appaltatore.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del Regolamento.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 19

Subappalto

1. E' ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 118 del D. Lgs. 163/06, art. 170 del Regolamento).
- 1 bis. La Provincia acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai

subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'Appaltatore si impegna a verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
3. L'Appaltatore si impegna ad effettuare le medesime verifiche anche nei confronti dei sub-contrattenti di cui all'art. 118 c.11 del D.Lgs. 163/06.
4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.ii.
5. Al fine di consentire alla Provincia di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub-contrattenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, la Provincia pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva deve essere reintegrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'Appaltatore.
2. Lo svincolo progressivo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 113, comma 3, del

Codice.

3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 21

Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice e dell'art. 125 Regolamento, l'Appaltatore ha costituito e trasmesso, prima della consegna dei lavori, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 123/2004, in atti al PG....., con i seguenti massimali:
 - per opere pari all'importo contrattuale
 - per impianti ed opere preesistenti pari all'importo contrattuale
 - per demolizione e sgombero Euro 500.000,00
 - per danni a cose e danni a persone (R.C.T.) Euro 5.000.000,00.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
4. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, la garanzia prestata dall'impresa mandataria copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Articolo 21-bis

Polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso terzi

1. L'Appaltatore si impegna a prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all'art. 129, comma 2 del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Detta polizza deve rispondere alle previsioni dell'art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento ed essere conforme allo Schema-tipo di cui al D.M. 123/2004.

Articolo 22

Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Appaltatore che ha versato la somma di € (Euro) a titolo di anticipo e salvo conguaglio.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto.

Articolo 23

Registrazione

1. Il presente contratto sarà registrato in misura fissa a norma dell'art. 11 – tariffa "Parte I" e dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.=====

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ventidue pagine intere e venti righe della ventitreesima a video.

Io sottoscritto, Segretario Provinciale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Provinciale

di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

(Provincia)

(Appaltatore)

Il Dirigente del Servizio

Il legale rappresentante

Progettazione e Costruzioni Stradali

(.....)

(Ing. Pietro Luminasi)

Il Segretario Generale

(Dott. Domenico Maresca)

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) , per l'importo di € 45,00.

Documento firmato digitalmente